

Proponente: **U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI**

Oggetto: **Convenzione tra la U.S.L. n. 2 dell'Umbria e la "Croce Bianca di Perugia" per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario.**

Il Direttore Sanitario esprime parere:
Dr.ssa Anna Paola PEIRONE

Favrewh

[Signature]

Il Direttore Amministrativo esprime parere:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe LEGATO

[Signature]

- 3 GEN. 2013

Pubblicazione nell'albo pretorio dell'azienda il giorno: per la durata di 15 giorni.

Il responsabile del procedimento

[Signature]

Esecutività conseguita il: **- 3 GEN. 2013**

Note:
.....
.....
.....

Il responsabile del procedimento

[Signature]

Trasmessa a:

Giunta Regionale il:

Collegio Sindacale il:

Istruttore: Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

Il Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
Avv. Giulia Silvestri:

[Signature]
[Signature]

Allegati: N. 1 pag. **13**.....

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Pubblica Assistenza "Croce Bianca di Perugia" con sede in Perugia, costituita in data 23/09/2010, è associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale Umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 814 con Determina Dirigenziale n. 1943 del 25/3/2011 per "attività di protezione civile e di assistenza socio - sanitaria rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio social, ambientale o di salute, con particolare riguardo all'attività di trasporto malati e feriti".

Ai sensi dello Statuto, la Croce Bianca esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La predetta Croce Bianca si è dichiarata disponibile a stipulare apposita convenzione per operare trasporti di infermi e di primo soccorso nel territorio del Perugia.

Ai sensi dell'art. 7 della L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato", lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri della Regione.

Nel caso di specie, la Croce Bianca di Perugia è stata iscritta al Registro Regionale Umbro delle organizzazioni del volontariato, come meglio sopra specificato, pertanto si trova nelle condizioni giuridiche per poter intrattenere rapporti con questa U.S.L., compresa la copertura assicurativa di cui all'art. 4 della citata L. n. 266/1991.

Per quanto concerne il servizio dei trasporti degli infermi, è necessario ricordare che con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1324 del 2/10/2002 e successiva nota esplicativa prot. n. 190700 del 6/12/2006, sono state impartite direttive vincolanti in ordine alla regolamentazione del trasporto sanitario ordinario, stabilendo che sono a carico delle Aziende Sanitarie i trasporti di pazienti che *"non sono trasportabili con i comuni mezzi di trasporto e abbisognano di barella per essere mobilizzati dal proprio domicilio o dalle strutture residenziali regionali per non autosufficienti"*.

La U.S.L. non riesce a far fronte ai trasporti sanitari con i propri mezzi, pertanto si trova nella necessità di stipulare convenzioni con soggetti esterni a tal fine.

Alla luce di quanto sopra, è, pertanto, possibile regolamentare i rapporti tra questa U.S.L. e la Croce Bianca di Perugia, che si è dichiarata disponibile ad effettuare trasporti sanitari particolarmente nella zona EST del Perugino (vale a dire P.zza Grimana, Via XIV Settembre, Porta Pesa, Ponte S. Giovanni, Ponte Valleceppi, Piccione), zona che, al momento, necessita di una copertura per quanto riguarda i trasporti sanitari.

Si può, quindi, stipulare apposita convenzione con la Croce Bianca di Perugia nella quale, in previsione di una percorrenza annua di Km. 15.000 circa, la U.S.L. riconoscerà alla Croce Bianca, a titolo esclusivo di rimborso spese, la somma di:

- a) euro 0,72/Km. per trasporti effettuati con ambulanza
- b) euro 0,50/km. per trasporti effettuati con pulmini per disabili
- c) euro 0,45/Km. per trasporto campioni biologici.

per un importo presunto annuale omnicomprensivo di € 10.000,00

L'attività oggetto della convenzione sarà, quindi, l'attività di trasporto autorizzata dalle competenti strutture della U.S.L. come di seguito specificata:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Pubblica Assistenza "Croce Bianca di Perugia" con sede in Perugia, costituita in data 23/09/2010, è associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale Umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 814 con Determina Dirigenziale n. 1943 del 25/3/2011 per "attività di protezione civile e di assistenza socio - sanitaria rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio social, ambientale o di salute, con particolare riguardo all'attività di trasporto malati e feriti".

Ai sensi dello Statuto, la Croce Bianca esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La predetta Croce Bianca si è dichiarata disponibile a stipulare apposita convenzione per operare trasporti di infermi e di primo soccorso nel territorio del Perugino.

Ai sensi dell'art. 7 della L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato", lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri della Regione.

Nel caso di specie, la Croce Bianca di Perugia è stata iscritta al Registro Regionale Umbro delle organizzazioni del volontariato, come meglio sopra specificato, pertanto si trova nelle condizioni giuridiche per poter intrattenere rapporti con questa U.S.L., compresa la copertura assicurativa di cui all'art. 4 della citata L. n. 266/1991.

Per quanto concerne il servizio dei trasporti degli infermi, è necessario ricordare che con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1324 del 2/10/2002 e successiva nota esplicativa prot. n. 190700 del 6/12/2006, sono state impartite direttive vincolanti in ordine alla regolamentazione del trasporto sanitario ordinario, stabilendo che sono a carico delle Aziende Sanitarie i trasporti di pazienti che *"non sono trasportabili con i comuni mezzi di trasporto e abbisognano di barella per essere mobilizzati dal proprio domicilio o dalle strutture residenziali regionali per non autosufficienti"*.

La U.S.L. non riesce a far fronte ai trasporti sanitari con i propri mezzi, pertanto si trova nella necessità di stipulare convenzioni con soggetti esterni a tal fine.

Alla luce di quanto sopra, è, pertanto, possibile regolamentare i rapporti tra questa U.S.L. e la Croce Bianca di Perugia, che si è dichiarata disponibile ad effettuare trasporti sanitari particolarmente nella zona EST del Perugino (vale a dire P.zza Grimana, Via XIV Settembre, Porta Pesa, Ponte S. Giovanni, Ponte Valleceppi, Piccione), zona che, al momento, necessita di una copertura per quanto riguarda i trasporti sanitari.

La Direzione Aziendale ha così stabilito di stipulare apposita convenzione con la Croce Bianca di Perugia nella quale, in previsione di una percorrenza annua di Km. 15.000 circa, la U.S.L. riconoscerà alla Croce Bianca, a titolo esclusivo di rimborso spese, la somma di:

- a) euro 0,72/Km. per trasporti effettuati con ambulanza
- b) euro 0,50/km. per trasporti effettuati con pulmini per disabili
- c) euro 0,45/Km. per trasporto campioni biologici.

per un importo presunto annuale onnicomprensivo di € 10.000,00

L'attività oggetto della convenzione sarà, quindi, l'attività di trasporto autorizzata dalle competenti strutture della U.S.L. come di seguito specificata:


- a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
- b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della Usl.n.2 o Aziende Ospedaliere della regione;
- c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
- d) di ricoverati dimessi da ospedali della Usl n. 2 in particolari condizioni ;
- e) per ricoveri di urgenza;
- f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. 2 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
- g) di materiali biologici e campioni vari.

Tutto ciò premesso, si propone:


- 1) Di stipulare con la Pubblica Assistenza "Croce Bianca di Perugia" la convenzione di cui al testo allegato, che decorrerà dalla data della stipula per la durata di anni uno;
- 2) Di stabilire che il costo annuale presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione allegata è pari ad € 10.000,00 ed è carico del Mastro 480 - 60 - 12 Cap. 167/30 del Bilancio per l'anno 2013 dove sarà prevista la necessaria disponibilità.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.ssa M. Gabriella Stortoni



**IL DIRIGENTE U.O.
AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Giulia Silvestri**




IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta sopra riportata, adotta la seguente Delibera:

- 1) Di stipulare con la Pubblica Assistenza "Croce Bianca di Perugia" la convenzione di cui al testo allegato, che decorrerà dalla data della stipula per la durata di anni uno;
- 2) Di stabilire che il costo annuale presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione allegata è pari ad € 10.000,00 ed è carico del Mastro 480 - 60 - 12 Cap. 167/30 del Bilancio per l'anno 2013 dove sarà prevista la necessaria disponibilità.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Legato



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA U.S.L. N.2 DELL'UMBRIA E LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI PERUGIA", PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.

Addi..... nella sede della Usl n.2 in Perugia, via Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991 n.266 ed in tre originali.

TRA

La U.S.L. n. 2 con sede in Perugia, via Guerra 21, partita IVA 02101040547 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16 marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della U.s.l. n. 2 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CROCE BIANCA DI PERUGIA" con sede in Perugia via XIV Settembre n. 81 (di seguito denominata CROCE BIANCA) cod. fiscale 03169610544 rappresentata dal Sig. Orlando Falaschi nato a Bettona il 28/04/1942 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Croce Bianca.

PREMESSO CHE

LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI PERUGIA" con sede in Perugia via XIV Settembre n. 81, costituita con atto in data 23/09/2010 rep. N. 9849, MODELLO 3, registrato a Perugia il 5/8/2011 è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 814 con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 1943 del 25/3/2011 per lo svolgimento di "attività di protezione civile e di assistenza socio – sanitaria rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio social, ambientale o di salute, con particolare riguardo all'attività di trasporto malati e feriti".

Ai sensi dello Statuto la Croce Bianca esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La Croce Bianca può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della Usi nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:

- a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della Usl.n.2 o Aziende Ospedaliere della regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
 - d) di ricoverati dimessi da ospedali della Usl n. 2 in particolari condizioni ;
 - e) per ricoveri di urgenza;
 - f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. 2 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - g) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla Croce Bianca in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 23, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la Croce Bianca possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto. L'ampliamento dell'offerta della Croce Bianca in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la Croce Bianca si impegna a rispettare il Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore che, a tal fine, viene fornito in copia.

- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della Croce Bianca.
- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Croce Bianca sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Croce Bianca dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla Croce Bianca, redatta da parte del competente responsabile della U.s.l. e con le modalità

indicate nel Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.

8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità della Croce Bianca, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.l.. Oltre il "codice verde" sarà premura della Azienda U.S.L. n. 2 provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.

9) La Croce Bianca fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Croce Bianca dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

- a) ambulanza per il trasporto sanitario - 1 autista e 1 barelliere
con specifico
addestramento nella
attività di primo
soccorso
- b) pulmini o autovetture - 1 autista per trasporto di sangue

o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.

- 10) Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 la Croce Bianca, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della Croce Bianca ed i relativi massimali assicurati.
- 11) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla Croce Bianca ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della Croce Bianca, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della Croce Bianca.
- 12) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la Croce Bianca si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti attualmente in vigore, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 13) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla Croce Bianca o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.

14) Per la copertura delle spese di trasporto, la U.s.l riconoscerà alla Croce Bianca la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) a titolo esclusivo di rimborso spese (A) di:

- a) **euro 0,72/Km.** per trasporti effettuati con ambulanza
- b) **euro 0,50/km.** per trasporti effettuati con pulmini per disabili
- c) **euro 0,45/Km.** per trasporto campioni biologici.

Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi Croce Bianca pari a **km 15.000 (B)** con una tolleranza massima del 2% in più e in meno. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più o in meno dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.

14) La U.S.L. , inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (alcune lezioni teorico pratiche e BLS/D) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.

15) Annualmente la Croce Bianca a fine anno produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.

16) La Croce Bianca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. Come da autocertificazione del Legale Rappresentante

della Croce Bianca , agli atti di questo A.S.L, tutti i pagamenti a favore della stessa per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010 – intestato a P.A. Croce Bianca Perugia, in essere presso codice IBAN La Associazione delega il sig. nato a il C.F., in qualità di ad operare sul predetto conto. L'Associazione si obbliga a comunicare all' Azienda UsI n. 2 ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

17) La Croce Bianca produrrà mensilmente, possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni della UsI, delle prestazioni eseguite rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dalla UsI.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
 - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue;

- Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
 - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della Croce Bianca all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
 - Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartente al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

18) La Croce Bianca si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

19) Alla Croce Bianca sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la Croce Bianca, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo

successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
 - h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- 20) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 21) La presente convenzione ha effetto dalla data della stipula per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovo su richiesta della Usl ed assenso formale della Croce Bianca, per eguale periodo annuale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .
- 22) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)

- 23) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:

AMBITO TERRITORIALE DEL PERUGINO con particolare riferimento alla zona est (P.zza Grimana, Porta Pesa, Via XIV Settembre, Ponte S. Giovanni, Ponte Valleceppi, Piccione)

Parco automezzi: - Ambulanze di tipo A n. 2;

- Pulmino disabili n 1

- Automedica n. 1

- 24) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 25) Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad euro **10.000,00** e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266
- 26) La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la A.S.L. n. 2 di Perugia, uno per la Croce Bianca ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la U.S.L. n.2

...Per la CROCE BIANCA

Il Direttore Generale

Il Presidente

La CROCE BIANCA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.23 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora, e dall'art. 20 relativamente alla designazione a responsabile del trattamento dei dati personali.

.....per la CROCE BIANCA

La CROCE BIANCA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo, che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.

.....per la CROCE BIANCA